

SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI

L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 – tenuti a versare al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, l'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico previsto dall'art. 3 – sono altresì tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente.

Ad analogo adempimento sono tenuti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo, anche i soggetti che hanno emesso i titoli di cui all'art. 1 qualora abbiano provveduto a corrispondere direttamente i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Alla stregua di quanto precede e delle disposizioni di cui agli artt. 6 e seguenti del citato decreto legislativo n. 239/96 riguardanti il regime fiscale per i soggetti non residenti, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane (art. 13, commi 1 e 2, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 2, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 662) nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati nell'art. 1 del citato decreto legislativo;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione (art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 239/96);
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane (art. 9, comma 2, del citato D. Lgs. n. 239/96);
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 239/96).

La presente comunicazione deve essere consegnata ad uno sportello delle agenzie postali, indipendentemente dal domicilio fiscale del soggetto tenuto all'inoltro, nel periodo compreso tra il primo settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

I soggetti che inviano la comunicazione dall'estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In questo caso la comunicazione può essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma - ITALIA - e deve recare scritto, a carattere evidente:

- Denominazione del soggetto tenuto all'inoltro;
- La dicitura "Contiene comunicazione Mod. 780 quarter/98".

Tutti gli importi devono essere esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di comunicazione comprende cinque riquadri. Il primo e il secondo sono destinati ai dati relativi alle persone fisiche e alle società ed enti che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva nell'arco di ciascun anno solare.

Nel secondo riquadro devono altresì essere indicati i dati relativi alle banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 239/96. In tal caso la banca o SIM residente presenterà la predetta comunicazione separatamente da quella relativa all'imposta sostitutiva versata con riferimento alla propria attività nella veste di intermediario.

Si forniscono qui di seguito alcune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti per la compilazione del riquadro relativo a "SOCIETÀ O ENTE", facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro "PERSONA FISICA".

■ Codice fiscale

È utile ricordare che per le società dichiaranti IVA il codice fiscale è attribuito dagli Uffici IVA; negli altri casi è attribuito dagli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio IVA, o negli altri casi delle Imposte Dirette, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, si deve utilizzare il codice fiscale attribuito. **Laddove sono istituiti gli Uffici delle Entrate le operazioni concernenti il codice fiscale sono svolte da detti Uffici.**

■ Denominazione o ragione sociale

Riportare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, **indicarla in maniera esatta e completa senza abbreviazioni.**

■ Sede legale

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla (per Roma RM), **la frazione**, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico.

■ Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

■ Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

■ Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B**.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti Uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi o dei compensi o, in mancanza, sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C**.

■ Rappresentante

Per "rappresentante" va inteso colui che sottoscrive la comunicazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica.

Ai fini della carica rivestita all'atto della comunicazione nell'apposita casella, indicare: **1** se si tratta di **rappresentante legale o di fatto**, **2** se **curatore fallimentare**, **3** se **liquidatore** e, infine, **4** se si tratta di **rappresentante nominato in Italia per società con sede all'estero**.

Nell'apposito spazio riservato alla residenza anagrafica, va indicato il Comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il Comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale dovrà essere indicato quest'ultimo.

■ Sottoscrizione della comunicazione

La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto obbligato ad effettuarla; nel caso in cui tale soggetto sia diverso dalle persone fisiche la sottoscrizione va apposta dal rappresentante legale della società o ente e, in mancanza, da un amministratore di fatto o da un rappresentante negoziale; per gli enti e le società non residenti equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare la comunicazione deve essere sottoscritta dal rappresentante nominato.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la comunicazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

TITOLI SUI QUALI SI APPLICA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione si articola su due prospetti:

- il **PROSPETTO A**, che concerne l'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dalla banche, dalle società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge, come previsto dall'art. 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 239/96;
- il **PROSPETTO B**, che concerne l'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale imposta, ancorché non versata (in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 239/96) va comunque indicata utilizzando tante copie del presente prospetto per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione e distinguendo ciascun prospetto mediante numerazione progressiva (esempio: PROSPETTO B Mod. N. 1 - Comune di).

RIQUADRI RELATIVI AL SALDO DEL CONTO UNICO - (PROSPETTI A E B)

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti di ciascun riquadro con riferimento sia ai titoli che hanno movimentato il conto unico che alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 239/96.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il saldo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante dal conto unico.

In ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 6 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti da 7 a 10 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239/96, versata tardivamente, ed alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indica-

zione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, con riferimento ai prospetti A e B, indicare:

- al **punto 1**, il dato relativo agli accrediti al conto unico nel mese di riferimento per operazioni effettuate nel mese stesso;
- ai **punti da 2 a 4**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dal riporto di versamenti effettuati in eccesso in mesi precedenti rispetto al saldo del conto unico; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento);
- ai **punti 5 e 6**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 5 per il saldo positivo e il punto 6 per quello negativo.

L'importo di cui al punto 6 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 2 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 6 del mese di dicembre potrà - alternativamente - venire richiesto il rimborso mediante compilazione dell'apposito rigo ovvero utilizzato il sistema della compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 2 del mese di gennaio dell'anno seguente;

- al **punto 7**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239/96;
- al **punto 8**, la relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,5% per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- al **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ad altre operazioni effettuate tardivamente;
- al **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento, che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito riquadro dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,5% per mese o frazione di mese.

■ Rimborso del saldo negativo

I prospetti A e B recano, nella parte finale, un rigo destinato ad accogliere la richiesta del saldo negativo del conto unico, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione - che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti - e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239/96, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO E DEI VERSAMENTI (PROSPETTO C)

In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico. Nella colonna 1, va indicato il mese e l'anno cui si riferisce il versamento e nella colonna 2, l'importo versato; nella colonna 3, va indicata la lettera **C** se il versamento è stato eseguito presso il concessionario della riscossione e la lettera **T** se il versamento è stato effettuato in tesoreria; nella colonna 4, va indicata la lettera **D** se il versamento mediante distinta è stato effettuato direttamente al concessionario, la lettera **C** per il versamento mediante conto corrente postale e la lettera **B** per il versamento mediante delega alla banca; nella colonna 5, va indicato il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio completo dell'articolo, desumendoli dal decreto ministeriale del 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1996, n. 294; nella colonna 6, va indicata la data del versamento e nella colonna 7 vanno indicati gli estremi della quietanza (serie e numero) o del bollettino di versamento (numero attribuito dall'ufficio postale) o dell'attestazione rilasciata dall'azienda di credito (codice ABI e codice CAB).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TABELLA A - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA B - NATURA GIURIDICA

- | | | |
|---|---|--|
| <i>Soggetti residenti</i> | | <i>Soggetti non residenti</i> |
| 1) Società in accomandita per azioni | 16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica | 30) Società semplici, irregolari e di fatto |
| 2) Società a responsabilità limitata | 17) Opere pie e società di mutuo soccorso | 31) Società in nome collettivo |
| 3) Società per azioni | 18) Enti ospedalieri | 32) Società in accomandita semplice |
| 4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione | 19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale | 33) Società di armamento |
| 5) Altre società cooperative | 20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo | 34) Associazioni fra professionisti |
| 6) Mutue assicuratrici | 21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi | 35) Società in accomandita per azioni |
| 7) Consorzi con personalità giuridica | 22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia | 36) Società a responsabilità limitata |
| 8) Associazioni riconosciute | 23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir | 37) Società per azioni |
| 9) Fondazioni | 24) Società in nome collettivo ed equiparate | 38) Consorzi |
| 10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica | 25) Società in accomandita semplice | 39) Altri enti ed istituti |
| 11) Consorzi senza personalità giuridica | 26) Società di armamento | 40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto |
| 12) Associazioni non riconosciute e comitati | 27) Associazione fra artisti e professionisti | 41) Fondazioni |
| 13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) | 28) Aziende coniugali | 42) Opere pie e società di mutuo soccorso |
| 14) Enti pubblici economici | 29) GEIE | 43) Altre organizzazioni di persone e di beni |
| 15) Enti pubblici non economici | 50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142 | |

TABELLA C - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 4) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 5) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |